

**Regolamento di organizzazione e funzionamento
del Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti e
della Rivista della Corte dei conti**

CAPO I

Il Servizio Massimario e Rivista e la Rivista della Corte dei conti.

Articolo 1

Organizzazione, funzioni e finalità del Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti.

1. Il Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti, in base all'articolo 18, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/DEL/2010 del 25 gennaio 2010 e ss.mm.ii., è composto da un congruo numero di magistrati, individuati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza, di cui uno con funzioni di responsabile dell'ufficio.
2. In base all'articolo 18, comma 2, del predetto Regolamento il Servizio Massimario e Rivista:
 - a) cura la massimazione delle sentenze, deliberazioni e determinazioni emesse dalla Corte dei conti, nonché la redazione delle massime della giurisprudenza di altri organi giurisdizionali nazionali ed europei in materie di interesse per la Corte dei conti;
 - b) provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio della giurisprudenza della Corte dei conti sulla base della banca dati del sistema informatico della Corte stessa e di eventuali altre banche dati a questa collegate;
 - c) cura la redazione della "Rivista della Corte dei conti", anche in forma telematica, e la "Rivista *web* della Corte dei conti".
3. In base all'articolo 29 della deliberazione Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 83/CP/2012, come modificato dalla deliberazione n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019, il Direttore e il Vice Direttore del Servizio Massimario e Rivista sono nominati dal Consiglio di presidenza sulla base di due terne di nomi indicate dal Presidente e durano in carica quattro anni. Del Servizio Massimario e Rivista fanno, altresì, parte 10 magistrati, in assegnazione aggiuntiva individuati con apposita procedura concorsuale e con la durata di cui al periodo precedente. Cinque magistrati, assegnati ad Uffici giurisdizionali, sono adibiti alla massimazione della giurisdizione e cinque magistrati, assegnati ad Uffici del controllo, sono adibiti alla massimazione del controllo.

4. Al Servizio Massimario e Rivista è riconosciuta piena autonomia sul piano organizzativo, e, per quanto riguarda la Rivista della Corte dei conti, piena autonomia sul piano scientifico.

Articolo 2

Organizzazione, attività, finalità e sede della Rivista della Corte dei conti.

1. La Rivista della Corte dei conti, fondata nel 1911 e pubblicata senza soluzione di continuità dal 1948, è la rivista ufficiale della Corte dei conti ed è edita e redatta dal Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti.
2. La Rivista della Corte dei conti pubblica, in particolare, le massime delle sentenze della giurisprudenza della Corte dei conti e della giurisprudenza di altri organi giurisdizionali nazionali ed europei nelle materie di interesse per la Corte dei conti, nonché le massime delle deliberazioni, delle determinazioni e dei pareri emessi dalle sezioni della Corte dei conti. La Rivista provvede altresì all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio della giurisprudenza della Corte dei conti sulla base della banca dati del sistema informatico della Corte stessa e di eventuali altre banche dati a questa collegate. Essa pubblica altresì articoli di dottrina e note di commento sulle varie materie di interesse della Corte dei conti.
3. La Rivista della Corte dei conti ha sede presso la Sede centrale della Corte dei conti, in Roma, Viale Mazzini, n. 105 – 00195 Roma. L'indirizzo di posta elettronica della Redazione è il seguente: collaborazione.massimario.rivista@corteconti.it.

CAPO II

Organi della Rivista della Corte dei conti e rapporti con gli altri organi della Corte dei conti.

Articolo 3

Organi della Rivista della Corte dei conti.

1. Sono organi della Rivista della Corte dei conti:
 - a) Il Direttore responsabile della Rivista;
 - b) Il Direttore scientifico;
 - c) Il Comitato scientifico;
 - d) Il Comitato per il referaggio.
2. Su designazione del Direttore responsabile della Rivista possono essere nominati un Vice Direttore della Rivista e un Coordinatore dei Quaderni e dei fascicoli speciali della Rivista. Sempre su designazione del Direttore responsabile della Rivista possono essere, altresì, nominati, fra i magistrati assegnati in assegnazione aggiuntiva al Servizio Massimario e Rivista, un coordinatore dell'Area della giurisdizione e un coordinatore dell'Area del controllo.
3. Il Direttore responsabile della Rivista della Corte dei conti ricopre altresì l'incarico di magistrato preposto al Servizio Massimario e Rivista, ed è individuato, in assegnazione aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, e dell'articolo 29 della deliberazione Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 83/CP/2012, come modificato dalla deliberazione n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019 e ss.mm.ii.

4. Il Direttore scientifico della Rivista della Corte dei conti è nominato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore responsabile della Rivista, ed è scelto tra i componenti del Comitato scientifico che rivestono la qualifica di professore ordinario in una delle materie appartenenti al raggruppamento scientifico-disciplinare rientrante nelle materie di interesse della Rivista.
5. Il Comitato scientifico è composto da esponenti di primo piano della cultura accademica che rivestano la qualifica di professore ordinario, in servizio o in pensione, nelle materie appartenenti ad un raggruppamento scientifico-disciplinare giuridico o economico rientrante nelle materie di interesse della Rivista. In particolare, al Comitato scientifico spetta di contribuire alla definizione del piano annuale di attività della Rivista, di proporre iniziative di ricerca e di approfondimento nelle materie della finanza pubblica, della giurisdizione e del controllo della Corte dei conti, e di stimolare contributi scientifici sulle tematiche di interesse della Rivista.
6. Il Comitato per il referaggio è composto da esponenti del mondo accademico che rivestano la qualifica di professore ordinario o associato, o di ricercatore, in servizio o in pensione, nelle materie appartenenti ad un raggruppamento scientifico-disciplinare giuridico o economico rientrante nelle materie di interesse della Rivista. In particolare, ai componenti del Comitato per il referaggio spetta la valutazione scientifica degli articoli di dottrina e dei contributi presentati per la pubblicazione sulla Rivista della Corte dei conti con i criteri e con le modalità stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 4

Rapporti con gli altri organi della Corte dei conti e interazione Internet e con i *social networks*.

1. La Rivista della Corte dei conti, nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei suoi obiettivi e delle sue finalità, intrattiene rapporti, oltre che con i vertici istituzionali della Corte dei conti e con il Consiglio di Presidenza, con tutti gli altri organi ed uffici della Corte dei conti, e, in particolare, con la Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini", con l'Osservatorio per le risorse pubbliche e con la Biblioteca della Corte dei conti.
2. Allo scopo di perseguire nella maniera più efficace possibile gli obiettivi e le finalità prefissate e al fine di conseguire la più estesa diffusione, oltre che un ampio e costruttivo confronto con il mondo delle autonomie, degli enti territoriali, con il mondo accademico, con le professioni e con tutti gli operatori del diritto, anche per far conoscere l'importanza e la centralità delle rilevanti funzioni che la Costituzione affida

alla Corte dei conti nel controllo della spesa pubblica, a tutela degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, la Rivista intrattiene altresì rapporti con le associazioni e con gli enti territoriali, e, in particolare, con le Regioni, con l'Anci, con l'Upi, con le Regioni, con la Crui, con le singole università, e con gli ordini professionali.

3. Allo stesso fine di conseguire la più ampia diffusione e un aggiornamento quanto più tempestivo possibile per dar conto delle novità da segnalare con immediatezza senza attendere la pubblicazione della rivista cartacea, la Rivista della Corte dei conti è strutturata in modo da prevedere ampi rinvii e una continua e costante interazione con *Internet*, con la *Rivista web*, e con i *social networks*, nonché con le tante banche dati presenti sulla rete, anche per costituire una piattaforma su cui potranno essere ospitati contributi e documenti che, per ragioni di spazio, non potranno essere pubblicati sulla versione cartacea della Rivista.

CAPO III

Periodicità e tempi di pubblicazione, struttura editoriale, stampa e diffusione della Rivista della Corte dei conti.

Articolo 5

Periodicità e tempi di pubblicazione della Rivista della Corte dei conti.

1. Allo scopo di assicurare la regolarità nella pubblicazione, la Rivista della Corte dei conti è pubblicata con cadenza bimestrale, in modo da assicurare la pubblicazione di sei fascicoli ordinari, più l'indice, per ogni annualità.
2. Al fine di facilitare la consultazione e la ricerca di riferimenti giurisprudenziali, salvo che non si tratti di pronunce o di provvedimenti di particolare rilievo giurisprudenziale, o che non siano accompagnati da una nota di commento, ogni fascicolo della Rivista pubblicherà, di norma, le sentenze, le deliberazioni, le determinazioni, le relazioni e i pareri delle varie sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti e degli altri organi giurisdizionali nazionali ed europei pubblicati nel bimestre di riferimento del fascicolo della Rivista.
3. Allo scopo di assicurare la tempestività nella pubblicazione, soprattutto con riferimento alle novità giurisprudenziali, ogni fascicolo della Rivista è pubblicato, di norma, nei quindici giorni successivi al bimestre di riferimento.

Articolo 6

Struttura editoriale, stampa e diffusione della Rivista della Corte dei conti.

1. La Rivista della Corte dei conti è impaginata secondo un ordine che prevede, di norma, e salvo diverso avviso della Direzione, la collocazione della dottrina nella prima parte, a cui seguono la parte dedicata al controllo, e ai pareri, la parte dedicata alla giurisprudenza in materia di giurisdizione della Corte dei conti, e, da ultimo, la parte dedicata alla giurisprudenza delle Altre Corti, e le recensioni. La pubblicazione delle massime può essere accompagnata da una

nota di commento di dottrina, o da una più snella nota redazionale, mentre tutte le altre massime vengono pubblicate senza nota ma con possibili rinvii a commenti o precedenti presenti sulla rete.

2. La pubblicazione e l'editing della Rivista della Corte dei conti sono curati dal Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti.
3. La Rivista della Corte dei conti è stampata e distribuita *in house*, attraverso il Servizio Fotolitografico della Corte dei conti e il Servizio postale della stessa Corte.
4. La Rivista è liberamente accessibile e consultabile anche sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it).
5. Ai magistrati della Corte dei conti in servizio o in pensione che ne facciano espressa richiesta scritta al Direttore della Rivista, e a quanti ne facciano richiesta per motivi di studio o di lavoro, oltre che alle più importanti istituzioni, amministrazioni pubbliche o enti pubblici elencati in apposito indirizzario tenuto dalla Redazione e costantemente aggiornato, viene altresì inviato, attraverso il Servizio postale della Corte dei conti, il fascicolo cartaceo senza alcun costo di abbonamento.

CAPO IV

Procedura di referaggio e valutazione scientifica degli articoli e dei contributi.

Articolo 7

Modalità di pubblicazione, procedura di referaggio e valutazione scientifica dei contributi ai fini della pubblicazione sulla Rivista della Corte dei conti.

1. A garanzia della scientificità degli scritti e dei contributi che saranno pubblicati sulla Rivista la pubblicazione degli articoli e dei contributi proposti alla redazione per la pubblicazione è sottoposta ad una valutazione della scientificità con il criterio del “doppio cieco” (sconosciuto sia il valutatore che il valutato) e secondo una procedura di *peer review* che garantisce il doppio anonimato (*double blind*), dell'autore e del valutatore, e con l'osservanza delle disposizioni stabilite, relativamente alla procedura di valutazione, nel presente regolamento, adottate in conformità ai principi del COPE's Code of conduct for Journal Editors.

Articolo 8

Richiesta di pubblicazione sulla Rivista della Corte dei conti.

1. La richiesta di pubblicazione di un articolo o di un contributo sulla Rivista della Corte dei conti avviene attraverso la trasmissione del file in versione Word e PDF del contributo, redatto conformemente alle regole editoriali della Rivista, all'indirizzo di posta elettronica collaborazione.massimario.rivista@corteconti.it.
2. La richiesta, a cui va allegato il file in versione Word e PDF dell'articolo o del contributo deve indicare:
 - a) i dati anagrafici, la qualifica accademica e/o professionale

e i recapiti dell'autore, ivi compresi l'indirizzo postale di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica;

- b) la dichiarazione che l'articolo o il contributo sia esclusiva opera dell'autore, e che è stato elaborato nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale, e che le posizioni espresse impegnano esclusivamente l'autore a titolo personale e non l'istituto o l'amministrazione di appartenenza;
 - c) la dichiarazione che l'autore non abbia già pubblicato lo scritto in altra sede. Nel caso in cui lo scritto sia destinato alla pubblicazione in volume o in altra rivista cartacea tale destinazione, se già conosciuta, dev'essere indicata in nota;
 - d) la dichiarazione che il contributo non abbia già ricevuto una valutazione negativa da parte di altra rivista.
3. Se il contributo proposto per la pubblicazione costituisce il testo di una relazione ad un seminario o ad un convegno l'autore deve espressamente indicarlo in calce alla prima pagina con asterisco di richiamo collocato a margine del titolo. Anche in questo caso il contributo viene sottoposto alla valutazione di scientificità al pari di ogni altro articolo di dottrina o contributo.
 4. Ogni articolo di dottrina o contributo proposto alla Redazione della Rivista della Corte dei conti per la pubblicazione deve contenere, oltre al sommario, e subito dopo di esso, un abstract in lingua italiana e in lingua inglese.

Articolo 9

Esame preliminare dell'articolo o del contributo.

1. Dopo aver ricevuto l'articolo o il contributo proposto per la pubblicazione, la Direzione della Rivista, con il supporto della Redazione, svolge un esame preliminare del contributo ricevuto, sia in ordine all'attinenza del contributo proposto ai temi trattati dalla Rivista, sia in ordine alla sua impostazione metodologica, oltreché in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi per la pubblicazione, anche in relazione ai criteri editoriali della Rivista.

Articolo 10

Procedura di referaggio e valutazione scientifica dei contributi

1. In caso di esito positivo dell'esame preliminare di cui al comma precedente, la Direzione, con il supporto della Redazione, avvia l'articolo o il contributo alla relativa procedura di valutazione, e lo invia, dopo averlo reso anonimo, a un valutatore, scelto in base alla specifica competenza tematica e seguendo un criterio di rotazione. A tal fine, a ciascun *referee* è inviata, assieme al contributo da valutare, una scheda per la valutazione. Il *referee* esprime la propria valutazione inviando la scheda compilata all'indirizzo *e-mail* della Redazione (collaborazione.massimario.rivista@corteconti.it) entro il termine indicato dal Direttore responsabile. Nel caso di dichiarata indisponibilità del *referee* o di mancato rispetto del termine per la revisione, il Direttore responsabile provvede a sostituire il *referee*. Il *referee* può ritenere il contributo

pubblicabile, non pubblicabile, pubblicabile con modifiche, pubblicabile con suggerimenti. Le modifiche o i suggerimenti sono inviati dal Direttore responsabile all'autore, il quale resta libero di seguire o meno i suggerimenti. Nel caso in cui il *referee* ritenga il contributo non pubblicabile, la decisione sulla pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, sentito il Direttore scientifico della Rivista. La Direzione garantisce l'anonimato nel sistema di valutazione, secondo lo schema della *single blind peer review* e custodisce, in formato cartaceo ed elettronico, copia di tutte le schede di valutazione e delle *e-mail* con cui sono state ricevute.

2. Nell'ambito del procedimento di valutazione dei contributi e degli articoli, la Direzione si avvale della Redazione, la quale facilita i rapporti tra la Direzione e gli autori, svolge attività di sostegno tecnico nella procedura di valutazione (quali, ad esempio, la resa anonima dei contributi da inviare alla valutazione, tenuta dell'archivio, segnalazione alla Direzione di situazioni che richiedono una valutazione urgente) ed è preposto alla pubblicazione dei contributi nonché alla fascicolazione dei fascicoli.
3. L'autore riceve il rapporto di valutazione mediante la trasmissione della scheda contenente il parere anonimo reso dal valutatore, con eventuali suggerimenti per la revisione. Il valutatore può esprimere, a parte, osservazioni rivolte esclusivamente alla Direzione e che non sono rese note all'autore dell'articolo o del contributo. In particolare:
 - a) se il valutatore si esprime a favore della pubblicazione senza modifiche, il contributo è avviato alla pubblicazione;
 - b) se il valutatore si esprime a favore della pubblicazione subordinandola a delle modifiche, i rilievi così formulati sono trasmessi all'autore. Nel caso in cui l'autore decida di uniformarsi, egli trasmette nuovamente il contributo alla Redazione, che può decidere se inoltrarlo di nuovo al valutatore oppure procedere direttamente alla pubblicazione. In caso di valutazione finale positiva, il contributo è avviato alla pubblicazione. In caso contrario la Direzione valuta se rifiutare il contributo o procedere a un'ulteriore fase di revisione;
 - c) se il valutatore esprime parere contrario il contributo non viene pubblicato.
4. Nel caso in cui fosse richiesto, da parte dell'autore, il riesame di decisioni inerenti alla valutazione, la decisione sul riesame spetta esclusivamente al Direttore responsabile e al Direttore scientifico della Rivista, che possono avvalersi, a tal fine, anche di componenti del Comitato scientifico.

Articolo 11

Articoli o contributi di autori di particolare autorevolezza.

1. A discrezione della Direzione, i contributi di autori di particolare autorevolezza possono essere avviati alla pubblicazione senza essere sottoposti alla procedura di valutazione. In tal caso la responsabilità della pubblicazione è assunta direttamente dalla Direzione con adeguata motivazione. Di tale procedura e della relativa motivazione è

data menzione in nota al contributo stesso.

Articolo 12

Durata del procedimento di revisione e tempi di pubblicazione degli articoli e dei contributi.

1. In considerazione della rigorosa procedura di valutazione indicata, che segue le indicazioni richieste per le riviste di fascia A, la pubblicazione dei contributi sottoposti a valutazione richiede un congruo periodo di tempo, per cui, anche in caso di esito positivo della valutazione, nessuna pretesa può avanzare l'autore in relazione ai tempi di pubblicazione.

CAPO V

Liberatoria e diritti d'autore.

Articolo 13

Liberatoria ai fini della pubblicazione e cessione dei diritti d'autore per i contributi inviati per la pubblicazione sulla Rivista della Corte dei conti.

1. Ferme restando le disposizioni sulla disciplina della stampa di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e ss.mm.ii., con la proposta di pubblicazione l'autore libera il proprietario, il Direttore responsabile, e il Direttore scientifico della Rivista della Corte dei conti da ogni responsabilità civile che dovesse derivare per danni patrimoniali o morali subiti da terzi per effetto della pubblicazione dell'articolo o del contributo.
2. In caso di pubblicazione dell'articolo o del contributo sulla Rivista della Corte dei conti l'autore si impegna a cedere alla Rivista i diritti d'autore dell'articolo o del contributo pubblicato. Lo stesso non può quindi essere pubblicato, neppure attraverso lievi modifiche su altre riviste scientifiche.

CAPO VI

Sito *web* della Rivista della Corte dei conti e Rivista *web* della Corte dei conti.

Articolo 14

Sito *web* della Rivista della Corte dei conti e Rivista *web* della Corte dei conti.

1. Oltre che in formato cartaceo la Rivista della Corte dei conti viene altresì pubblicata in formato PDF sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it).
2. Oltre alla Rivista della Corte dei conti in formato cartaceo e in formato PDF liberamente accessibile, sempre a cura del Servizio Massimario e Rivista della Corte dei conti sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it), viene altresì pubblicata la Rivista *web* della Corte dei conti.

CAPO VII

Trattamento dei dati personali, pubblicazione ed entrata in vigore.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali.

1. I dati personali degli autori di cui viene in possesso il Direttore responsabile e la Redazione della Rivista della Corte dei conti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, e sono utilizzati in ogni caso per le sole finalità inerenti le esigenze della Rivista della Corte dei conti.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile della Rivista.

Articolo 16

Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento è pubblicato, unitamente al Codice etico e alla composizione degli organi della Rivista, sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it), oltre che sul sito della Rivista *web* della Corte dei conti.
2. Lo stesso Regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it), oltre che sul sito della Rivista *web* della Corte dei conti, a norma del comma precedente.

AGGIORNAMENTO: 27 febbraio 2024